

REGOLAMENTO GENERALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(Art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

a cura di Corrado Aliano segretario generale del Comune di Malo
e di Gastone Faietti segretario generale del Comune di Lonigo

(Il presente regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 27 del 11/04/1991
e successive integrazioni e modifiche apportate con delibera di C.C. n. 7 del 12/03/2001)

INDICE

PREAMBOLO

Pag. 6 CAPO I – NORME GENERALI

Pag. 6 ART. 1 - FINALITA'

Pag. 6 ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Pag. 6 ART. 3 - DESTINATARI

Pag. 6 ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Pag. 8 CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Pag. 8 ART. 5 AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Pag. 8 ART. 6 REDDITO MINIMO VITALE

Pag. 10 ART. 7 REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIAIRE

Pag. 10 ART. 8 MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI
BASE

Pag. 10 ART. 9 SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Pag. 12 ART. 10 SERVIZIO DOMICILIARE

Pag. 14 ART. 11 SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Pag. 14 ART. 12 SERVIZI SOGGIORNI – VACANZA

Pag. 16 ART. 13 CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Pag. 16 ART. 14 ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Pag. 16 ART. 15 INTERVENTI SPECIALI

Pag. 16 (b) ART. 16 ASSISTENZA SCOLASTICA – ESONERI
RIDUZIONI, MENSA E TRASPORTO

Pag. 20 CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Pag. 20 ART. 18 AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Pag. 20 ART. 19 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Pag. 22 CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Pag. 22 ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Pag. 22 ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Pag. 24 CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

Pag. 24 ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Pag. 24 ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

Pag. 26 CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

Pag. 26 ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Pag. 26 ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Pag. 26 ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Pag. 26 ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Pag. 30 ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Pag. 30 ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Pag. 30 ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Pag. 30 ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Pag. 32 ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Pag. 34 CAPO VII - MODALITA'

Pag. 34 ART. 33 - PREMESSA

Pag. 34 ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Pag. 34 ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Pag. 36 ART. 36 - ISTRUTTORIA

pag. 36 ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Pag. 38 CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Pag. 38 ART. 38 - NORME FINALI

Pag. 38 ART. 39 - NORME TRANSITORIE

Pag. 38 ART. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

P R E A M B O L O

Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se dello istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt. 6 e 7 della Legge 3 giugno 1990, n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la P.A. è soggetta alla legge, non solo perché è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della legge in senso formale, che sostanziale.

Principio di imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, contemperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amm.va: è un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando cioè non provvedendo nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P. A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97,

Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà. A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto precetto.

* Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato.

Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società.

Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche.

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune.

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere.

Bene economico: è tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 – AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico – fisiche .

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano, parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico – fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capo famiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per una malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l' altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto al minimo vitale nel suo reale ammontare.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 – REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

Art . 8 – MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base è determinato dalla differenza tra il minimo vitale , calcolato ai sensi dell'art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare. Tale differenza costituisce comunque solo un parametro di riferimento, che come tale non determina un vincolo automatico per il Comune , il quale erogherà i contributi secondo le disponibilità del bilancio.

Se la differenza è inferiore a £ 50.000, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune il quale accerta semestralmente la composizione del nucleo familiare.

ART. 9 – SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum :

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose,
- h) per l'acquisto di protesi;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile

Art. 10 – SERVIZIO DOMICILIARE

Nel settore specifico dell'Assistenza domiciliare la gestione del servizio è attualmente delegata all' ULSS 5.

Il servizio distrettuale dell' ULSS 5, valutata la situazione, definisce i tempi e i modi di attuazione del servizio secondo le modalità e le condizioni per la gestione e conduzione previste dal Protocollo d'Intesa.

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio;
- e) servizio trasporto e accompagnamento
- f) visite domiciliari di socializzazione ;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall' art. 5 comma 2.

Previa relazione dell'ufficio servizi sociali possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento le persone che versino in una situazione di particolare gravità psico- sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene come dal seguente prospetto:

B) Fino a una volta e mezzo minimo INPS	Gratuito
Da 1,5 a 4 volte minimo INPS Contributo commisurato al reddito	Quota di partecipazione a carico dell'utente : da 1.5 a 2 v. minimo INPS quota pari al 20% Da 2 a 3 v. minimo INPS quota pari al 30% Da 3 a 4v. minimo INPS quota pari al 50%
Oltre 4 volte minimo INPS	A totale pagamento

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica ; dei tenuti agli alimenti.

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale. L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilità operativa del servizio

L'ammissione 'al servizio' con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART. 11 – SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta .

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione , salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.¹

Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

ART. 12 – SERVIZI SOGGIORNI – VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna – mare – laghi, ecc.) durante il periodo primavera – estate –autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti.

Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all' art. 9 e comunque il Comune può fissare la propria quota di contribuzione per tutti gli utenti.

¹ Vedi legge regionale 29 / 07 /1989 n. 22

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economo, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000.

La giunta comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per mille delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale, o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli anziani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

Art .16 - ASSISTENZA SCOLASTICA – ESONERI , RIDUZIONI, MENSA E TRASPORTO

Premesso che la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna, elementare e media vengono in parte coperti con quote a carico dell'utenza, si ritiene opportuno fissare dei criteri in base ai quali l'Amministrazione può intervenire a favore di famiglie che si trovano in difficoltà economiche .

Pertanto, tenendo presente il criterio del Minimo Vitale, si considera la spesa della mensa e/o del trasporto scolastico come una spesa necessaria per garantire tutti i ragazzi, indipendentemente dalla famiglia da cui provengono, la possibilità di assolvere l'obbligo scolastico, usufruendo di servizi legati alla scuola.

Di conseguenza, calcolato il reddito complessivo mensile del nucleo familiare, dopo aver detratto:

- l'affitto mensile
- parte della retta per la partecipazione ai servizi suddetti , corrispondente ad un mese di fruizione

si conviene che quando il reddito così determinato è inferiore alla quota di Minimo vitale previsto per il caso specifico, si riduce o si esonera la quota mensile di partecipazione, applicando una riduzione pari alla differenza che risulta tra reddito e minimo vitale.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che prestino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dell'articolo 9 del presente regolamento.

In casi particolarmente bisognevoli di tutela la quota base del reddito minimo vitale viene aumentata di due quinti.

ART. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni a favore delle Scuole Elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il quindici per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente, escludendo le spese per affitti, e manutenzioni straordinarie.

Ai comitati genitori delle scuole materne, elementari e medie che svolgono attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro Bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli Impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di mantenere gli Impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del venti per cento delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L.Lg. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori, purchè annualmente non sia superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura ^{1,5} per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del ¹⁰ per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al ^{dieci} per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Ove necessario, viene data precedenza alle associazioni aventi un numero di soci superiore a n. 20 aderenti.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al trenta per cento delle spese complessive; può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente 10 0,5 per cento delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del cinquanta per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.

ART. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista; a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del 1° uno per cento delle spese correnti del bilancio.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione; a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare l'uno per mille delle spese correnti del bilancio.

ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo dello 0,50 per mille delle spese correnti previste nel bilancio.

ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al ^{tre} per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.